



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

Prot. n. S105-2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 54 DI DATA 01 Luglio 2013

OGGETTO:

Modifica della determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 99 di data 22.12.2011 e s.m. avente per oggetto la realizzazione del collegamento tramite funicolare a terra tra San Martino di Castrozza ed il Passo Rolle - approvazione del progetto preliminare, determinazione a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento, mediante concessione di lavori pubblici, della fase di progettazione, della realizzazione dell'opera e della fase di successiva gestione trentennale della nuova opera. (OPERA F-37 codice CUP C21C10000010003).

IL DIRIGENTE GENERALE

Con determinazione Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 99 di data 22.12.2011 e s.m. è stato approvato il progetto preliminare ed è stato assunto il provvedimento a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento, con contratto misto, di lavori, forniture e servizi per la realizzazione dell'opera e successiva gestione ventennale della nuova opera relativa al collegamento tramite funicolare a terra tra San Martino di Castrozza ed il Passo Rolle.

Con successiva determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 21 di data 02.03.2012 è stata modificata la determinazione sopraindicata n. 99/2011 autorizzando, per tramite dell'Agenzia per i Servizi, l'affidamento dell'opera in oggetto mediante concessione di lavori pubblici della durata di 30 anni, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo redatto sulla base del progetto preliminare elaborato dell'Amministrazione.

L'Agenzia per i Servizi ha indetto la procedura aperta, per l'affidamento della concessione e gestione avente ad oggetto la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione dell'opera in oggetto, con relativo esercizio del servizio di trasporto pubblico per l'intera durata della concessione, come meglio specificato nel progetto preliminare e nei suoi allegati posti a base di gara.

In seguito a specifici quesiti pervenuti all'Amministrazione si ritiene opportuno integrare lo Schema di Contratto in merito alle disposizioni inerenti la seconda cauzione definitiva (art. 37) e alla possibilità di cessione delle quote di partecipazione alla società di progetto (art. 48).

Pertanto con il presente provvedimento si modifica l'art. 37 dello Schema di Contratto inserendo il seguente comma 6:

“6. La cauzione definitiva di cui al presente articolo è prestata per un periodo pari alla durata del contratto o, in alternativa, per un periodo di cinque anni, con l'obbligo, in tal caso, di provvedere, durante tutto il periodo di validità del presente contratto ed entro ogni termine di scadenza quinquennale della garanzia, al rinnovo della predetta cauzione o alla prestazione di nuova cauzione della durata di cinque anni. Il rinnovo o la prestazione di nuova cauzione dovrà essere effettuato almeno quattro mesi prima della scadenza della garanzia originaria. La violazione di tale obbligo integra un grave inadempimento e configura pertanto un caso di risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.”

Inoltre si inserisce nello Schema di Contratto il seguente articolo 48:

“Società di progetto

1. Qualora il concessionario si sia avvalso della facoltà di costituire una società di progetto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 duodecies della L.P. n. 26/1993, avente capitale sociale minimo di Euro 120.000,00.-, è ammessa la facoltà per i soci, previa documentata comunicazione al concedente, di cedere in tutto o in parte la

propria quota di partecipazione a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 del D.lgs. 163/2006 e 95 del D.P.R. 207/2010.

2. Resta fermo che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi fino alla data di emissione del certificato di collaudo e dunque i medesimi devono mantenere integra la propria quota di partecipazione, almeno entro i limiti della parte di lavori da eseguire e, quindi, dell'ammontare dei corrispondenti requisiti di qualificazione.”

Tutto ciò premesso,

- visto il 3° comma dell'art. 10 del Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” adottato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998;
- vista la L.P. 26/1993 e s.m. recante “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” ed il Regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. n. 12-10/Leg. di data 30.09.1994;
- visti gli atti citati in premessa;

DETERMINA

1. di modificare, per i motivi specificati in premessa, lo Schema di Contratto approvato con la determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture n. 99 di data 22.12.2011 e s.m. avente per oggetto la realizzazione del collegamento tramite funicolare a terra tra San Martino di Castrozza ed il Passo Rolle - approvazione del progetto preliminare, determinazione a contrarre per l'avvio della procedura di affidamento, mediante concessione di lavori pubblici, della fase di progettazione, della realizzazione dell'opera e della fase di successiva gestione trentennale della nuova opera;

2. di inserire il seguente comma 6 all'art. 37 dello Schema di Contratto:

“6. La cauzione definitiva di cui al presente articolo è prestata per un periodo pari alla durata del contratto o, in alternativa, per un periodo di cinque anni, con l'obbligo, in tal caso, di provvedere, durante tutto il periodo di validità del presente contratto ed entro ogni termine di scadenza quinquennale della garanzia, al rinnovo della predetta cauzione o alla prestazione di nuova cauzione della durata di cinque anni. Il rinnovo o la prestazione di nuova cauzione dovrà essere effettuato almeno quattro mesi prima della scadenza della garanzia originaria. La violazione di tale obbligo integra un grave inadempimento e configura pertanto un caso di risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.”

3. di inserire il seguente articolo 48 allo Schema di Contratto:

“Società di progetto

1. Qualora il concessionario si sia avvalso della facoltà di costituire una società di progetto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 50 duodecies della L.P. n. 26/1993, avente capitale sociale minimo di Euro 120.000,00.-, è ammessa la facoltà per i soci, previa documentata comunicazione al concedente, di cedere in tutto o in parte la propria quota di partecipazione a soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 del D.lgs. 163/2006 e 95 del D.P.R. 207/2010.

2. Resta fermo che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire il buon adempimento degli obblighi fino alla data di emissione del certificato di collaudo e dunque i medesimi devono mantenere integra la propria quota di partecipazione, almeno entro i limiti della parte di lavori da eseguire e, quindi, dell'ammontare dei corrispondenti requisiti di qualificazione.”

4. di mantenere fermo quant'altro stabilito con la determinazione n. 99 di data 22.12.2011 e s.m..

LO

IL DIRIGENTE GENERALE
Raffaele De Col

